



# Comune di Calamonaci

Libero Consorzio Comunale di Calamonaci  
Piazza S. Vincenzo Ferreri n. 1 – 92010 Calamonaci (AG)  
Tel. 0925-68 377 – Fax 0925-68 904 – [www.calamonaci.ag.it](http://www.calamonaci.ag.it)

---

## ORDINANZA n. 17 del 30.03.2020

### IL SINDACO

**OGGETTO:** Gestione raccolta rifiuti Covid-19

**VISTI:**

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- L'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- L'Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19"; - il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

- Il Decreto-legge 18 del 17/03/2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

- Il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

**VISTO**, in particolare, l'articolo 191 del D. Lgs. 152/06, che dispone che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

**CONSIDERATO** quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare: "Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191, D. Lgs. 152/2006 – Chiarimenti interpretativi" del 22 aprile 2016, n. 5982, la quale precisa che non possono essere adottate ordinanze per raggiungere finalità differenti da quelle normativamente ammesse;

**RILEVATO** che:

- vi è una situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;

- l'epidemia ha un carattere diffusivo e vi è un notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

- tale situazione di emergenza ha delle evidenti ripercussioni anche sulle attività di gestione dei rifiuti urbani, di cui occorre garantire lo svolgimento corretto e continuativo trattandosi di servizio pubblico non interrompibile;

**RILEVATO** che l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) con nota del 12/03/2020 (prot. AOO-ISS 0008293) ha disposto una serie di raccomandazioni in ordine alla corretta gestione dei rifiuti;

- In particolare, per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata, con la precisazione che mascherine monouso debbano essere buttate nell'indifferenziato.
- Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme;
- Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale;
- I rifiuti prodotti da tali nuclei abitativi, nel rispetto delle indicazioni dell'ISS, debbano essere gestiti in modo da assicurare la tutela degli addetti al settore della gestione dei rifiuti e limitare la diffusione del virus;
- La citata nota dell'ISS, tra l'altro, prevede che: "ove siano presenti impianti di termodistruzione, deve essere privilegiato l'incenerimento, al fine di minimizzare ogni manipolazione del rifiuto stesso";

**CONSIDERATO** che:

- occorre che i Gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti che operano sul territorio comunale garantiscano una frequenza di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati pari ad almeno due volte a settimana eventualmente anche attraverso circuiti di raccolta dedicati;

**RITENUTO** necessario pertanto adottare disposizioni finalizzate alla gestione dei rifiuti urbani coerenti con le indicazioni fornite da ISS tese ad assicurare comunque l'ordinato svolgimento del servizio pubblico di gestione degli stessi anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché alle disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2003 e dei relativi decreti attuativi, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente secondo quanto previsto dall'articolo 191 del D.lgs. 152/2006, ed in particolare alle disposizioni relative:

- alla pianificazione dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;
- ai procedimenti di autorizzazione;
- alla disciplina degli stoccaggi;

**DATO ATTO** che:

- l'ISS ha precisato che tali rifiuti andrebbero considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria (cfr. DPR 254/2003) e come tali andrebbero trattati;
- il Presidente della regione non ha dato indicazioni in merito alla destinazione di tali rifiuti e pertanto va sollecitata la relativa decisione;
- nelle more bisogna comunque evitare la miscelazione dei rifiuti indifferenziati provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria; pertanto si rende necessario ampliare la capacità di stoccaggio nel CCR, anche utilizzando cassonati aggiuntivi dove stoccare i rifiuti in questione fino a nuove determinazioni della regione, in tutti i casi in cui ciò sia possibile in condizioni di sicurezza, al fine di non interrompere i flussi di raccolta differenziata, anche con l'uso in stoccaggio temporaneo ;

**RICHIAMATO** l'articolo 191, D. Lgs. 152/2006 -Ordinanze contingibili e urgenti - e in forza dello stesso

## **ORDINA**

1. che, in deroga alle ordinarie modalità di raccolta, i rifiuti di qualunque natura prodotti da unità domestiche in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, siano classificati come rifiuti urbani(EER 20 03 01) e devono essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato;
2. che, in deroga alle ordinarie modalità di raccolta, i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, fazzoletti, etc.) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19, prodotti da unità domestiche in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria devono essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato;
3. che il Gestore del servizio che opera sul territorio garantisca una frequenza di raccolta su pubblica via dei rifiuti urbani indifferenziati pari ad almeno due volte a settimana attraverso circuiti di raccolta dedicati anche a chiamata;
4. di tenere nella più opportuna considerazione le raccomandazioni dell'ISS in ordine all'utilizzo e pulizia delle dotazioni strumentali all'esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti ivi compresa la sanificazione dei mezzi e delle divise;

5. di evitare la miscelazione dei rifiuti indifferenziati provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, provvedendo anche ad ampliare la capacità di stoccaggio nel CCR, anche utilizzando cassonati aggiuntivi a perfetta tenuta stagna, dove stoccare i rifiuti in questione fino a nuove determinazioni della regione, in tutti i casi in cui ciò sia possibile in condizioni di sicurezza, al fine di non interrompere i flussi di raccolta differenziata, anche con l'uso in stoccaggio temporaneo ;
6. che le disposizioni della presente ordinanza trovino applicazione dalla data del 24/03/2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria oltre i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
7. che la presente ordinanza sia pubblicata integralmente all'Albo pretorio Comunale.



IL SINDACO

*Paollegri Sinelli*

